



COMUNE DI VALFABBRICA

PROVINCIA DI
PERUGIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 6 DEL 18-07-2020

ORIGINALE

Oggetto: TARI ANNO 2020-APPLICAZIONE TARIFFE 2019 E SUCCESSIVO CONGUAGLIO.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 08:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, ed in Prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

DI SIMONE ROBERTA	P	DATTOLI SABINO	P
SOTGIA JOONAS	A	DELL'ORSO MARCO	P
BAZZUCCHI SARA	P	PAPARELLI MAURIZIO	A
BELLUCCI MARCO	P	SABA GIOVANNI	A
CAPOBIANCO CLAUDIO	P	PAGLIACCI RAFFAELE	A
BACOCOLI WALTER	P	GRACIOLINI CARLO	A

Assegnati n. 13
In carica 12

Presenti n. 7
Assenti n. 5

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento del Consiglio Comunale l'Assessore esterno GRANAROLI ALESSANDRA risulta Assente

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. DI SIMONE ROBERTA in qualità di SINDACO

- Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

- La seduta è Pubblica

- Sono nominati scrutatori i Signori:

[] modificata con Delibera n° del
[] integrata con Delibera n° del
[] Rettificata con Delibera n° del

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Valfabbrica è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei

rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Richiamata la deliberazione 158/2020 di ARERA, la quale suddivide le attività economiche in base a quattro fattispecie :

-attività sottoposte a sospensione e già riaperte;

-attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;

-attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;

-attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria -attività su base volontaria;

Tenuto conto che per le prime tre tipologie la delibera in commento prevede riduzioni obbligatorie mentre per l'ultima prevede una riduzione facoltativa applicabili solo in caso di approvazione del PEF 2020 entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020 con il metodo MTR ARERA.

Dato atto che questa Amministrazione, in attesa di procedere all'approvazione del PEF 2020 intende procedere, comunque, alla riduzione del 25% della tariffa variabile per tutte le utenze non domestiche interessate dalla chiusura, sia obbligatoria che volontaria;

Ritenuto che l'applicazione di una riduzione percentuale sia la via percorribile più adatta per mantenere invariate le tariffe 2019 senza redistribuire i costi a carico delle altre utenze che rimarranno quindi a carico del bilancio comunale;

Ritenuto, allo scopo, dover acquisire, a pena di decadenza, la specifica richiesta di riduzione da parte degli operatori economici mediante modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi, stante l'impossibilità a rilevare d'ufficio le attività rientranti nell'agevolazione;

Tenuto conto, altresì, che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste nel regolamento comunale TARI e già concesse ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 troveranno copertura nel piano finanziario del servizio integrato 2020 insieme alle minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni stabilite da ARERA con delibera 158/2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, mentre le riduzioni previste con il presente atto saranno a carico del bilancio di previsione 2020, finanziate dal risparmio derivante dalla sospensione delle quote capitali delle rate dei mutui MEF 2020 ai sensi dell'art. 112 del DL 18/2020 ;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 70% per cento, tenuto conto che il comma 663, art. 1 della L. 147/2013 consente di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30 settembre 2020
- seconda rata: 15 dicembre 2020
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020;

Ricordato altresì che:

- per le scadenze delle rate è necessario rispettare il disposto del comma 668 dell'art. 1 della L 147/2013, in base al quale il pagamento del tributo avviene di norma in almeno due rate a scadenza semestrale;

- come indicato nella circolare 2/DF del 22 novembre 2019, per i versamenti con scadenza prima del 1[^] dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 1[^] dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere*

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con D.L. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 13/7/2020;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valfabbrica in data 10/7/2020, verbale n. 43;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali,

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITO l'intervento del Consigliere Bazzucchi e del Sindaco;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Bazzucchi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del "Regolamento per la registrazione delle sedute consiliari e per le procedure di verbalizzazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017 il verbale della discussione è costituito dalla registrazione audio integrale della seduta, che viene memorizzata e archiviata secondo la normativa vigente e pubblicata nel sito istituzionale del Comune;

Con la seguente votazione: Consiglieri presenti n.7 di cui 7 votanti, favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Bazzucchi);

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2019, riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto che** il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 4) **di dare atto che** la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 5) **di dare atto che** questa Amministrazione, in attesa della definizione del PEF 2020 e delle riduzioni previste da ARERA con deliberazione 158/2020, intende procedere autonomamente alla riduzione della tariffa variabile nella misura del 25% per tutte le attività interessate dalla chiusura sia obbligatoria che volontaria e che l'importo derivante sarà a carico del bilancio comunale come specificato in premessa;
- 6) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;
- 7) **di dare atto** altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) troveranno copertura nel Piano Finanziario 2020 insieme alle minori entrate derivanti dall'applicazione

delle riduzioni stabilite con la delibera 158/2020 di ARERA secondo le modalità del Metodo tariffario (MTR) e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

- 8) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
- prima rata: 30 settembre 2020
 - seconda rata: 15 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30.09.2020;

- 9) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata che riporta il seguente esito: Consiglieri presenti n.7 di cui 7 votanti, favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Bazzucchi);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO TRIBUTI

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 08-07-2020

Il Responsabile
GRANAROLI ALESSANDRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE F.F.

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

Data: 08-07-2020

Il Responsabile
TRANCANELLI MARIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
DI SIMONE ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 23-07-20 e fino al 07-08-20, Reg. n. 420, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 23-07-20

Che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 18-07-20.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 23-07-20

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi Immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	29.655,45	0,82	250,55	0,60	1,106161	35,418685
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	58.093,85	0,92	398,10	1,40	1,241059	82,643598
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	36.639,58	1,03	218,05	1,80	1,389446	106,256055
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	25.598,21	1,10	157,02	2,20	1,483874	129,888512
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	8.532,27	1,17	47,02	2,90	1,578303	171,190312
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	7.466,00	1,21	34,00	3,40	1,632262	200,705883
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONE CON UNICO OCCUPANTE	101,00	0,82	1,00	0,42	1,106161	24,793079
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ART. 53 REG. TARI RIDUZ. PER COMPOSTAGG	871,00	0,82	5,00	0,54	1,106161	31,876816
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ART. 53 REG. TARI RIDUZ. PER COMPOSTAG	2.409,00	0,92	9,00	1,26	1,241059	74,379239
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ART. 53 REG. TARI RIDUZ. PER COMPOSTAG	1.610,00	1,03	6,00	1,62	1,389446	95,630450
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ART. 53 REG. TARI RIDUZ. PER COMPO	1.600,00	1,10	6,00	1,98	1,483874	116,881661
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ART. 53 REG. TARI RIDUZ. PER COMPOS	389,00	1,17	1,00	2,61	1,578303	154,071260
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-ART. 53 REG. TARI RIDUZ. PER CO	380,00	1,21	2,00	3,06	1,632262	180,635284
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	12.287,45	0,32	85,97	0,24	0,442464	14,167474

Piano finanziario Tari

1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	48.511,94	0,36	321,06	0,56	0,496423	33,057439
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	12.423,00	0,41	68,00	0,72	0,555778	42,502422
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	14.028,99	0,44	78,08	0,88	0,593549	51,947405
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	6.604,12	0,46	31,96	1,16	0,631321	68,476124
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	6.093,00	0,48	27,00	1,36	0,652804	80,282353
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-ART. 53	318,00	0,36	2,00	0,50	0,496423	29,751695
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-ART. 53	951,00	0,41	6,00	0,64	0,555778	30,252180
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-ART	673,00	0,44	4,00	0,79	0,593549	46,752664
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-ART.	53,00	0,46	1,00	1,04	0,631321	61,628512
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-Abil. a	1.525,00	0,29	11,00	0,44	0,397138	26,445951
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-Abi	352,00	0,35	1,00	0,70	0,474839	41,557924
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-	437,00	0,38	1,00	1,08	0,522323	64,225882
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ResidenII AIRE	335,00	0,30	2,00	0,46	0,413731	27,549834
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Abil. a disposizione e Abil. di res. es	716,00	0,65	5,00	0,48	0,884929	28,334948
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Abil. a disposizione e Abil. di res. e	5.016,00	0,73	51,00	1,12	0,992847	66,114879

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	703,00	0,34	5,62	1,077837	0,997204
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.431,00	1,00	7,20	3,170109	1,277556
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	4.504,00	0,73	6,24	2,314180	1,107215
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.153,00	1,49	12,65	4,723463	2,244596
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	855,00	1,27	8,00	4,026039	1,419507
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	2.450,00	1,30	10,00	4,121142	1,774384
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,79	6,78	2,504386	1,203031
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	267,00	1,50	12,00	4,755164	2,129261
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1.944,00	1,50	12,00	4,755164	2,129261
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	1.052,00	1,00	8,54	3,170109	1,515324
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	617,00	1,19	10,00	3,772430	1,774384
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.750,00	1,00	8,54	3,170109	1,515324
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	3.420,00	1,00	8,54	3,170109	1,515324
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	1.725,00	2,50	21,28	7,925274	3,775890
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	619,00	2,20	16,28	6,974241	2,885149
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	781,00	2,00	16,00	6,340219	2,839015
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	503,00	2,00	16,00	6,340219	2,839015
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	217,00	3,29	27,97	10,429660	4,962953
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-Art.25 reg.TARES e Art. 55 reg. TARI	416,00	0,79	4,74	2,504386	0,842122
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONI	585,00	1,00	8,00	3,170109	1,419507

Piano finanziario Tari

	CUMULA					
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-LOCALI FUORI CEN	1.161,00	0,13	2,24	0,431134	0,398881
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	830,00	0,40	2,90	1,268043	0,511022
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	1.503,00	0,29	2,49	0,925672	0,442886
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	4.213,00	0,59	5,06	1,889385	0,897838
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT	7.885,00	0,50	3,20	1,610415	0,567803
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-LOCALI FUORI CENT	583,00	0,40	3,41	1,268043	0,606129
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LOCALI FUORI CEN	604,00	0,40	3,41	1,268043	0,606129
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOL	158,00	1,00	8,51	3,170109	1,510356
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-LOCALI FUORI CENTRO DI RACCOLT-ART. 53	115,00	0,50	2,88	1,610415	0,511022